

Sez. 1 Civile , Sentenza n. 7282 del 26 Marzo 2010 (Rv. 612678)

Presidente: Luccioli MG. Estensore: Salvago S. Relatore: Salvago S. P.M. Russo LA. (Conf.)

G. ed altro (Greco) contro Procura Gen. Rep.Corte App. Catania ed altri (Racioppo)

(Rigetta, App. Catania, 16/04/2009)

002 ADOZIONE - 006 ACCERTAMENTI

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - Art.10, comma secondo, della l. n.184 del 1983 - Partecipazione delle parti a tutti gli accertamenti istruttori - Modalità - Mancata osservanza - Conseguenze - Inutilizzabilità degli atti di indagine - Condizioni.

In tema di adozione, l'art.10, comma secondo, della legge 4 maggio 1983, n.184, come novellato dalla legge 28 marzo 2001, n.149, che stabilisce la facoltà per i genitori e, in mancanza, per i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore di "partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale", deve essere interpretato in coerenza con la finalità della novella di traghettare il processo di adozione da processo del giudice in un processo delle parti, nel senso che: a) ai difensori delle parti va data preventiva comunicazione di qualsiasi accertamento disposto dal giudice; b) le parti possono intervenire alla sua assunzione personalmente e a mezzo dei propri consulenti tecnici e difensori; c) le parti devono essere poste in grado di conoscerne comunque le risultanze, nonchè di dedurre in ordine ad esso e di presentare le proprie difese. Ne consegue l'inutilizzabilità dell'atto di indagine acquisito senza rispettare le forme descritte, sempre che sia dimostrato dalla parte lo specifico pregiudizio al diritto di difesa e l'influenza determinante sulla decisione.